

COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA
SETTORE V – CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI

6.1) STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E LA SAN RAFFAELE S.P.A.

Si sottopone al Senato la proposta di stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nell'interesse del Dipartimento di Medicina Interna, e la San Raffaele S.p.A., che gestisce l'I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana.

Tale convenzione quadro – che fa seguito all'accordo di collaborazione scientifica stipulato in data 12 dicembre 2006 tra le medesime Parti – ha lo scopo di attivare una collaborazione scientifica nei settori della:

- Cardiologia con particolare riguardo alla diagnosi e cura dell'Ipertensione arteriosa e allo studio del valore predittivo e diagnostico dei marker di funzione cardiovascolare;
- Diagnosi e terapia delle dislipidemie;
- Prevenzione primaria e secondaria, e cura della malattia aterosclerotica mediante la gestione informatizzata dei pazienti sul territorio;
- Diabetologia, Endocrinologia, Andrologia;
- Biochimica clinica;
- Medicina Interna, Oncologia

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività sopra descritte mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi, che costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione e che potranno concernere, nei settori sopra individuati, specifici progetti di ricerca, organizzazione e realizzazione di convegni e simposi nazionali ed internazionali su temi di interesse comune, incarichi di attività per conto terzi.

Nell'ambito degli atti esecutivi dovranno essere indicati: gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; la durata; i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri, fermo restando che gli eventuali oneri finanziari previsti per l'Ateneo saranno sostenuti integralmente dal Dipartimento di Medicina Interna; i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della convenzione quadro dovranno essere preventivamente sottoposti, per quanto di competenza e, in particolare, per tutti gli aspetti economici, agli Organi competenti.

Specifici incarichi per attività di ricerca e/o consulenza potranno essere formalizzati di volta in volta, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" mette a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità del Dipartimento di Medicina Interna, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

La San Raffaele S.p.A. mette a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità dell'I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana.

Per la gestione delle attività oggetto della stipulanda convenzione vengono individuati quali responsabili scientifici, per l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il Prof. Francesco Pallone, per la San Raffaele S.p.A., il Prof. Giuseppe Rosano.

Ogni attività prevista nella convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e della San Raffaele S.p.A.

La convenzione, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nello stipulando atto, su richiesta di una delle Parti, comunicata a mezzo lettera a/r, entro 30 giorni dalla data di scadenza e previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Si fa presente al Senato che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione nella seduta del 16 settembre 2008.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nell'interesse del Dipartimento di Medicina Interna, e la San Raffaele S.p.A., che gestisce l'I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Medicina interna nella seduta del 16 settembre 2008;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

- parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nell'interesse del Dipartimento di Medicina Interna, e la San Raffaele S.p.A., che gestisce l'I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana. La convenzione, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nello stipulando atto, su richiesta di una delle Parti, comunicata a mezzo lettera a/r, entro 30 giorni dalla data di scadenza e previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

CONVENZIONE QUADRO TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Medicina Interna, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n.18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30 maggio 1941, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

E

La società San Raffaele S.p.A., con sede legale in via di Val Cannuta n. 247, 00166 Roma, Partita Iva 08253151008, che gestisce l'I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana – Via della Pisana n. 235, 00163 Roma –, in prosieguo denominata "San Raffaele", nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Carlo Trivelli, nato a Roma, il 27 giugno 1952, per la carica domiciliato presso la sede della "San Raffaele"

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale del 10 marzo 1998;

CONSIDERATO che l'Università è impegnata in molteplici settori di ricerca di base ed applicata attraverso la pianificazione di studi e progetti di ricerca intrauniversitari ed in collaborazione con altri centri di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che l'Università è interessata ad avvalersi delle sinergie di una struttura qualificata con finalità di ricerca e con un network di istituti clinici con ampio impatto sul territorio come la San Raffaele;

CONSIDERATO che l'IRCCS San Raffaele Pisana gestito dalla San Raffaele S.p.a rappresenta una struttura di eccellenza nel campo della riabilitazione in varie aree di patologia (respiratoria, cardiovascolare, neuromotoria, muscolo-scheletrica, ecc.), con ampia casistica clinica;

CONSIDERATO che l'IRCCS San Raffaele Pisana ha ormai da tempo rivolto particolare attenzione ad affiancare le attività di ricovero e cura ad attività di ricerca traslazionale;

CONSIDERATO che è comune interesse delle Parti sviluppare una collaborazione scientifica per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate nel campo delle malattie cardiovascolari e dismetaboliche;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione scientifica nei settori della:

- Cardiologia con particolare riguardo alla diagnosi e cura dell'Ipertensione arteriosa e allo studio del valore predittivo e diagnostico dei marker di funzione cardiovascolare;
- Diagnosi e terapia delle dislipidemie;
- Prevenzione primaria e secondaria, e cura della malattia aterosclerotica mediante la gestione informatizzata dei pazienti sul territorio;
- Diabetologia, Endocrinologia, Andrologia;
- Biochimica clinica;
- Medicina Interna, Oncologia

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività sopra descritte mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 3

Gli atti esecutivi, di cui al precedente articolo, potranno concernere, nei settori sopra individuati, specifici progetti di ricerca, l'organizzazione e la realizzazione di convegni e simposi nazionali ed internazionali su temi di interesse comune, incarichi di attività per conto terzi.

Fatte salve le competenze del Senato Accademico, gli atti esecutivi dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri, fermo restando che gli eventuali oneri finanziari previsti per l'Università saranno sostenuti integralmente dal Dipartimento di Medicina Interna;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della convenzione quadro dovranno essere preventivamente sottoposti per quanto di competenza ed in particolare per tutti gli aspetti economici agli Organi competenti.

Specifici incarichi per attività di ricerca e/o consulenza potranno essere formalizzati di volta in volta, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

ART. 4

L'Università mette a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità del Dipartimento di Medicina Interna, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

La San Raffaele mette a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità dell'IRCCS San Raffaele Pisana.

ART. 5

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per l'Università: il Prof. Francesco Pallone
- b) per la San Raffaele il Prof. Giuseppe Rosano.

Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a poter svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 6

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e della San Raffaele.

ART. 7

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Università e quello della San Raffaele potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo dell'Università e della San Raffaele, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 9

L'Università e la San Raffaele si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati, anche di proprietà delle aziende, coinvolte nelle singole attività, di cui l'Università o il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione

scritta da parte della San Raffaele e per casi particolari.

La San Raffaele si impegna ad osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati di cui la stessa o il proprio personale possa venire a conoscenza durante la collaborazione.

ART. 10

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e/o la San Raffaele intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti articoli e comunque saranno tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Le Parti convengono che, nel caso di affidamento di incarichi e di attivazione di attività per conto terzi, tutti i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, rimangono di proprietà esclusiva della Parte che avrà affidato l'incarico e, pertanto, tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione, realizzata in esecuzione delle predette attività, dovranno essere consegnate alla Parte che avrà affidato l'incarico al termine delle stesse.

In conseguenza di quanto convenuto nel precedente comma, ciascuna delle Parti potrà riconoscere all'altra, in via esclusiva e per ciò che non comporta lesione dei propri interessi, quando questi risultino alternativi, tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento commerciale dei prodotti, previsti dalle leggi sui diritti d'autore, in materia brevettuale e da ogni altra eventuale disposizione in materia.

E' CONSENTITO A CIASCUNA DELLE PARTI DI UTILIZZARE, ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO, DOCUMENTI, COGNIZIONI E QUANT'ALTRO SCATURISCA DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO.

ART. 11

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione

brevettuale dei risultati.

ART. 12

La presente convenzione, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente atto, su richiesta di una delle Parti, comunicata a mezzo lettera a/r, entro 30 giorni dalla data di scadenza e previa delibera dei rispettivi organi competenti.

ART. 13

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 14

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico della San Raffaele. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE (Prof. Alessandro FINAZZI AGRO')

PER LA SAN RAFFAELE S.P.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott. Carlo TRIVELLI)